



ASD SAKURA
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Sottoripe 9 – San Salvatore M.to (AL) – C. F. 96062610066
VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI



DELL'ASSOCIAZIONE
"ASD SAKURA"

Il giorno 24 del mese di Giugno dell'anno 2024 alle ore 07:00 in prima convocazione e alle ore 18:15, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, presso la palestra dell'istituto Angelo Custode in Via Galvani 1, Alessandria, si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD Sakura" (nel prosieguo anche solo "Associazione", con sede legale in San Salvatore Monferrato, Via Sottoripe n-9, indetta con regolare avviso pervenuto con comunicazione avvenuta tramite circolare del 21/06/2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Comunicazioni del Presidente;
- b) Modifica dello Statuto ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii;
- c) Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione sig. Santangeletta Roberto

Il quale chiama con il consenso unanime dei presenti la Sig. Santangeletta Ilaria a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto, che sono presenti n. 10.....associati, in proprio e per delega, su una base associativa di n. 18 Associati e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di prima/seconda convocazione,

DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita, in sede straordinaria, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando, poi, alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che a decorrere al 1° luglio 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Tra le novità previste per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), il legislatore ha introdotto, all'art. 7, comma 1 del citato decreto 36/21, specifiche disposizioni da inserire obbligatoriamente all'interno degli Statuti degli enti e che sostituiscono le clausole statutarie previste dall'art. 90, comma 18 della legge n. 289 del 2002 (abrogato da 1 luglio 2023).

Inoltre, al fine di mantenere la qualifica di ASD e l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il legislatore – in base alle novità recate dal decreto c.d. correttivo-bis (D.lgs. 120/2023) – ha previsto l'obbligo di adeguamento alle disposizioni del decreto 36/21 entro il 31 dicembre 2023, pena la cancellazione d'ufficio delle ASD (e SSD) dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, del D. LGS 36/21 le modifiche statutarie i "mero adeguamento" alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/21, adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di Registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. LGS. N. 36 DEL 2021. Resta, altresì, sempre valida l'esenzione



ASD SAKURA

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Sottoripe 9 – San Salvatore M.to (AL) – C. F. 96062610066

dell'imposta di Bollo ai sensi dell'art. 27-bis, Tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno. Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative. Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni associati per chiedere ulteriori chiarimenti. Al termine della discussione, all'unanimità l'Assemblea delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto.

Alle ore 18:30, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Alessandria, 24/06/2024

Il presidente dell'assemblea

il segretario dell'assemblea



Reg.to in Asti il 24/06/24
N° 585 53
ESATTI € €240
(Euro)

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO (*)
GARRETTINO Paola
"Firma delegata conferita
dal Direttore Provinciale Rocco Ferrinella"



Allegato A)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"ASD SAKURA"

DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1) È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto negli artt. 36 e seguenti del Codice civile e nel D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii, un'associazione sportiva dilettantistica denominata **"ASD SAKURA" (d'ora in poi "Associazione")**.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia, si conforma alle disposizioni dei commi 3, 5, 6 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR.

L'Associazione ha sede legale a SAN SALVATORE MONFERRATO, VIA SOTTORIPPE N. 9.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti competenti.

Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro i termini di legge, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

SCOPO

Articolo 2) L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro è disciplinata dal presente



statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti utili, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 36/2021, esercita, in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo delle discipline del KARATE e delle ARTI MARZIALI ORIENTALI e più in generale tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dalle Federazioni o Discipline sportive o enti di promozione riconosciuti dal CONI a cui l'associazione intenderà affiliarsi.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati,:

- gestire ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica;
- svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica dei suddetti sport; la partecipazione a gare, tornei, campionati, concorsi, manifestazioni e iniziative sportive;
- istituire ed organizzare corsi interni di formazione e di addestramento;
- realizzare di ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle sopraccitate discipline sportive.



A tale scopo l'Associazione potrà organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile alla promozione dello sport in genere.

L'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della discipline sopra indicate.

L'Associazione potrà attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di impianti sportivi e servizi connessi, potrà collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive, organizzare eventi ricreativi e culturali. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà allestire e gestire posti di ristoro anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti indicati dalla legge quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo

- l'organizzazione di attività ricreative, culturali e di promozione sociale in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati;
- nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e della promozione sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al

mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale.

L'Associazione potrà esercitare in via marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità, nella piena osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà altresì gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendiconto, si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei



provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.lgs. 39/2021

DURATA

Articolo 3) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati .

SOCI

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Sono soci tutti coloro i quali, intendendo far parte dell'Associazione e condividendone le finalità, ne facciano richiesta redigendo domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti, fermo restando il diritto di recesso, non sono quindi ammessi Soci temporanei così come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6) La validità della qualità di Socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione e al pagamento della quota associativa, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ai sensi del comma 8 lettera f- art.148 del TUIR.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 7) Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;



d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie, a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8) Tutti i Soci sono uguali e sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunti dagli Organi Sociali.
- al pagamento della quota associativa;
- al pagamento di eventuali contributi sociali annuali o periodici in funzione alla partecipazione ad attività periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate;

DECADENZA DEI SOCI

Articolo 9) I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- morosità nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo;
- esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni o condotte ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l'Associazione, che destabilizzino la normale vita associativa, che costituiscano ostacolo al buon andamento o al buon nome del sodalizio quando, o che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione nonché quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle

deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Il provvedimento di esclusione verrà deliberato dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il Socio ed il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale dovrà essere convocato il socio interessato, si procederà al contraddittorio con l'interessato stesso.

L'Associato escluso non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

TESSERATI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10) Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l'associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.

Il tesseramento avverrà per mezzo dell'associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l'associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalle federazioni o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.



Tutti i tesserati dell'associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

La sola qualifica di "tesserato", che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva di riferimento per lo sport praticato, non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.lgs. 36/2021.

LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 11) I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, Codice civile. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari purché non siano retribuite in



alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni;
- da erogazioni, donazioni, lasciti provenienti sia da persone fisiche sia da Enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Le somme versate per le quote e contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 13) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il rendiconto economico, comprendente l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto della trasparenza verso gli Associati (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ORGANI SOCIALI

Articolo 14) Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

d) l'Organo di Revisione

ASSEMBLEA

Articolo 15) L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di iscrizione.

L'Assemblea nomina un segretario.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della



riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

Articolo 16) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico/finanziario consuntivo, l'eventuale preventivo, ogni qualvolta se ne reputi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo, con proposizione dell'ordine del giorno, da almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e l'assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- Approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale e dei Regolamenti sociali;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e nominare il Collegio dei Revisori;
- approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo, la situazione patrimoniale e l'eventuale bilancio preventivo;
- approvare gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale riservati alla usa competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.



La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o mediante comunicazione agli associati attraverso qualsiasi mezzo idoneo (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR) specificando la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno in discussione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Articolo 17) L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto, in seconda convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra i Soci, ivi compreso il presidente scelti fra gli associati in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statutale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate.

Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, saranno

rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità la deliberazione si considera non approvata. Non sono ammesse deleghe. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di iscrizione.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Associazioni e Società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Articolo 19) Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a decadere oltre la metà dei suoi componenti.

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga



necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità. La convocazione è fatta mediante comunicazione ai consiglieri a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax non meno di otto giorni prima della adunanza.

Articolo 21) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare le quote associative e sulle domande di ammissione dei soci, sul recesso e l'esclusione dei soci;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- convocare le Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora sia reputato necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione e attuare le deliberazioni assembleari e le finalità previste dallo Statuto.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente

possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

IL PRESIDENTE

Articolo 22) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.

IL VICEPRESIDENTE

Articolo 23) Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.



In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Articolo 24) Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Nelle assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Articolo 25) Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo; cura la tenuta del libro cassa, dei libri contabili e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ORGANO DI REVISIONE

Articolo 26) L'Assemblea dei Soci può nominare un Organo di Revisione al quale viene demandato il controllo sulla gestione dell'Associazione.

Può essere sia monocratico che collegiale, rimane in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Se collegiale, il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente e due membri effettivi.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea dei soci è chiamata a provvedere alla relativa sostituzione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Se nominato, L'Organo di Revisione deve riunirsi obbligatoriamente almeno ogni trimestre.

Le riunioni dell'Organo di Revisione sono verbalizzate in apposito registro. I Revisori provvedono al riscontro della gestione finanziaria, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, esprimono il proprio parere, con apposita



relazione, sul bilancio di previsione e sul rendiconto e controllano la regolare tenuta dei libri delle adunanze dell'Organo. Inoltre collaborano con il Consiglio ed effettuano tutte le dovute segnalazioni alle autorità competenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, sentito l'organismo di controllo preposto in merito di cui all'art. 3 comma 190 della L. n. 662 del 23/12/1996, dalla legge 289/2002 e s.m.i, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28) Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e/o alle Federazioni e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti; si conforma inoltre alle norme ed alle direttive dello stesso C.O.N.I.. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni/Enti/C.O.N.I., dovessero adottare a suo carico, nonché le

decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 29) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, alle norme e alle direttive del CONI ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali sulle associazioni.



Allegato
24/06/24
Reg.to in Asti il
N° *585-83*
ESATTI € *esatto*
(Euro)

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
GARBINO Paolo
*Firma su carta conferita
dal Direttore Provinciale Paolo Pignatelli*